

ALLEGATO 4 - WEB.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

1. *Legge istitutiva della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali*

La Legge 9 marzo 1989, n. 88 : Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle prestazioni oggetto della trattazione, stabilisce quanto segue:

ART. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti - GPT).

Comma 1) A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

Comma 2) La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e la passività ed eroga le relative prestazioni.

ART. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali- GIAS).

Comma 3 lettera d) Gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato

Comma 8) Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni

Note all'art. 37, comma 3, lettera d): La legge 5 novembre 1968, n. 1115, reca: "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".

- La legge 6 agosto 1975, n. 427, reca: "Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini".

2) La Struttura destinataria dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni

La Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS è preposta a gestire la materia degli interventi ordinari e straordinari a tutela del reddito, inclusi quelli legiferati in situazioni di crisi occupazionali o eventi calamitosi, oltre a prestazioni socio-assistenziali. Si occupa della gestione e dello sviluppo operativo dei relativi prodotti, attraverso le seguenti aree di attività: prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (disoccupazione, mobilità, una tantum a lavoratori co.co.pro e somministrati); prestazioni connesse alla sospensione del rapporto di lavoro (CIG e Contratti di solidarietà), Fondo di garanzia, trattamenti di fine rapporto; prestazioni connesse alla diminuzione della capacità lavorativa (malattia, maternità, TBC, Disabilità e Cure termali); prestazioni a sostegno del reddito familiare (ANF/AF/ISE-ISEE); interventi a tutela dell'occupazione (Sussidi, LSU, LPU).

Le principali prestazioni a sostegno del reddito che possono essere erogate ai lavoratori in base al possesso di particolari requisiti sono:

Disoccupazione non agricola: prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Disoccupazione agricola: indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Mobilità: intervento a sostegno di alcune categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà, per garantire un' indennità sostitutiva della retribuzione e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Mobilità in deroga: garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione, sulla base di accordi regionali finanziati dallo Stato e dalle Regioni con l'uso di risorse del Fondo sociale Europeo per percorsi di formazione e riqualificazione professionale.

CIGO industria ed edilizia: prestazione economica per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

CIGS: prestazione economica per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa.

CIGS in deroga: intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.

TFR – Crediti diversi – Previdenza complementare: Fondo gestito dall'Inps che eroga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Assegni familiari: prestazione a sostegno delle famiglie che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce di reddito stabilite annualmente dalla legge (vale per alcune categorie di lavoratori).

Assegni al nucleo familiare: prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce di reddito stabilite ogni anno per legge.

Malattia: indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l'incapacità lavorativa.

Assegni familiari dei Comuni: assegno concesso dai Comuni ed erogato dall'Inps. Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Maternità e Paternità: indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell'affidamento o dell'adozione di un minore.

Assistenza ai disabili: Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art 3, comma 3 Legge 104/92 ed ai loro familiari entro il terzo grado di parentela e affinità vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap.

Assegno cure tubercolari: indennità erogata ai malati di tubercolosi, anche se non iscritti all'Inps, e si estende anche ai familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori). Il diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.

Sussidi LSU-LPD: rivolti a persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale e si dividono in: lavori di pubblica utilità (mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d'impiego);

lavori socialmente utili (mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario).

Donatori di sangue: al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo che viene indennizzata.

Assegno congedo matrimoniale: è concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.

Assegno maternità dello Stato e dei Comuni: è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata e concessa direttamente dall'Inps. L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

Congedi parentali e riposi per allattamento: permessi retribuiti per astensione dall'attività lavorativa concessi alle madri ed ai padri, anche per figli adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere e che il minore sia vivente.